

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

O

(PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO

GENERALE N. 262 DEL 13 GIU. 2024

SETTORE UFFICIO TECNICO

6° SETTORE: TECNICO LL.PP. - MANUTENTIVO

RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Marianna Vaccaro

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO:

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 108 DEL 10/06/2024

OGGETTO: Conferimento incarico legale per giudizio di appello dinanzi al Tribunale di Paola.
Causa OMISSIS C/Comune. Impegno di spesa - Cig: B2059133DB

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e s.m. ed i.;

VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 12076 del 30/08/2021, di "Decreto di conferimento incarico di Responsabile del settore VI – Lavori Pubblici-Manutentivo"

PREMESSO

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale dei contratti e di contabilità;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e nello specifico l'art. 183, comma 3;

VISTO l'articolo 107 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, il quale attribuisce ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e relative linee guida ANAC;

PREMESSO

CHE con nota acquisita al protocollo del comune in data 24/05/2024, l'Avv. Eugenia Capano, legale dell'Ente, ha comunicato che il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo ha emesso in data 22 maggio 2024, la sentenza n. 94, con la quale ha accolto la richiesta di risarcimento danni proposta da OMISSIS, in relazione allo straripamento del Torrente Castromurro in occasione di un evento alluvionale avvenuto nel dicembre 2022;

CHE con nota Prot. n. 14953 del 03/06/2024, l'Avv. Eugenia Capano ha motivatamente rappresentato le ragioni che consigliano di proporre appello avverso la sentenza suddetta a tutela delle ragioni dell'ente;

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 04/06/2024, qui da intendersi integralmente richiamata, si autorizzava il Sindaco a proporre ricorso presso il Tribunale Ordinario di Paola (CS), avverso la sentenza n. 94 emessa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo;

CHE, alla luce di quanto sopra pertanto, si rende necessario ed urgente nominare un nuovo legale per il giudizio di appello presso il Tribunale di Paola;

VISTO che la professionista Avv. Eugenia Capano del Foro di Paola, considerata la dichiarata esperienza in materia ed ha espletato l'incarico di legale per l'ente in sede di Giudice di Pace per la stessa causa, ha presentato propria disponibilità per l'attività professionale da svolgere, presentando valido curriculum ed ha dichiarato l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità, di incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dal D.Lgs. e dal Codice Deontologico Forense;

CHE tenuto conto dei principi sopra richiamati e del curriculum prodotto dall'Avvocato Eugenia Capano, si ritiene di affidare allo stesso l'incarico per la difesa del Comune di Belvedere Marittimo, nel giudizio di appello presso il Tribunale di Paola;

CONSIDERATO che l'art. 36, comma 2, letta a) del D. Lgs 50/2006, modificato dall'art. 25 comma 1 lett. b) del D.lgs 19 aprile 2017 n. 56, per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000, consente l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato n° 2730/2012 con la quale si precisa che il conferimento del singolo ed episodico incarico di difesa legale, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

VISTE le Linee Guide dell'ANAC n. 12/2018 approvate con deliberazione ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018 riguardanti i servizi legali;

RICHIAMATO altresì il paragrafo 3.2.1, sempre delle suddette Linee Guida che prevede la possibilità di utilizzare per l'affidamento dei servizi legali inferiori alle soglie comunitarie previste dall'art.35, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera c), de D.Lgs. n50/2016, le procedure degli appalti sotto soglia, come precisate dalle Linee Guida Anac n. 4/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che l'art. 36, comma 2, letta a) del D. Lgs 50/2006, modificato dall'art. 25 comma 1 lett. b) del D.lgs 19 aprile 2017 n. 56, per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 consente l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO l'art. 27, c. 3 lett. r) del vigente Statuto, il quale dispone che la Giunta comunale "Autorizza la resistenza in giudizio (.....)" la cui rappresentanza resta affidata al Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente;

CONSIDERATO che la Sentenza della Sezione V della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019, n. C-264-2018 ha chiarito che l'affidamento fiduciario di un incarico di patrocinio legale è compatibile con l'ordinamento comunitario (art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'EU, in materia di diritto di difesa, nonché l'art. 24, comma 2, della Costituzione) e che pertanto i principi di cui all'art. 4 del D.Lvo. n. 50/2017, richiamati dall'art. 17, del medesimo decreto, devono essere coordinati, in sostanza, con il diritto di difesa, diritto di rango primario, che implica che l'individuazione dell'avvocato è "*caratterizzato dalla libera scelta del difensore*", tanto più – precisa la sentenza della CGUE – che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale non essendo connesso ad un bisogno predeterminato dalla pubblica amministrazione, ma ha natura episodica e sovente deve essere effettuato tenendo conto della natura decadenziale dei termini processuali, rende difficile la sua compatibilità con una procedura di stampo selettivo;

RITENUTO pertanto, di affidare all'Avv. Eugenia Capano, con studio in **O M I S S I S**
O M I S S I S, per le attività di giudizio di appello dinanzi al Tribunale di Paola (parti Comune di Belvedere Marittimo/**O M I S S I S**), con le modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare allegato al presente provvedimento;

CHE la spesa è determinata per Onorari in € 1.276,00 (milleduecentosettantasei/00), oltre 15% Spese

forfettarie in € 191,40 (centonovantuno/40), oltre 4% Cassa in € 58,70 (cinquantotto/70), oltre 22% Iva in € 335,74 (trecentotrentacinque/74), oltre Spese esenti (contributo unificato e marca da bollo) in € 174,00 (centosettantaquattro/00), per un totale complessivo di € 2.035,84 (duemilatrentacinque/84), quale complessivo ed unico onorario da corrispondere al professionista individuato;


VISTE le disposizioni su richiamate;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.,

DETERMINA

1. Di prendere, dare atto ed approvare quanto rappresentato in premessa per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. di affidare all'Avv. Eugenia Capano, con studio in **O M I S S I S** le attività di giudizio di appello dinanzi al Tribunale di Paola (parti Comune di Belvedere Marittimo/**O M I S S I S** con le modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare allegato al presente provvedimento;
3. di impegnare la somma di € 1.276,00 (milleduecentosettantasei/00) per Onorari, oltre 15% Spese forfettarie in € 191,40 (centonovantuno/40), oltre 4% Cassa in € 58,70 (cinquantotto/70), oltre 22% Iva in € 335,74 (trecentotrentacinque/74), oltre Spese esenti (contributo unificato e marca da bollo) in € 174,00 (centosettantaquattro/00), per un totale complessivo di € 2.035,84 (duemilatrentacinque/84), quale complessivo ed unico onorario da corrispondere in favore dell'Avvocato Eugenia Capano, che trova capienza sul Cap. 138/6, del Bilancio Comunale 2024;
4. precisato che ai sensi dell'art. 2 della legge 136/2010 il codice CIG associato alla procedura in oggetto è il seguente: B2059133DB;
5. precisare altresì, che la spesa di cui sopra non rientra nei limiti di cui all'art. 163, c. 3, del D.lgs 267/2000 in quanto trattasi di spesa urgente, non procrastinabile e non frazionabile in dodicesimi, visto che il deposito delle memorie e della costituzione in giudizio, dovrà avvenire urgentemente per la data di udienza;
6. dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 che non sussistono a carico del Responsabile di Settore e/o del Responsabile del Procedimento conflitti d'interessi in relazione al procedimento di cui trattasi;
7. dare atto inoltre, della regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267;
8. si dà atto del parere favorevole espresso ai fini della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del comma 3 del D.L.vo n° 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile del Settore
(Ing. Maria Pia Accaro)



SETTORE ECONOMICO

per la definitiva esecutività della presente determinazione, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., **si rilascia il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria della spesa** di cui ai precedenti artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5.

Li 12/06/2024

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Dott.ssa Anna Maria Grosso Ciponte)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 13 GIU. 2024 come prescritto dall'art. 10 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

(n. 641 Reg. Pub.)

Li 13 GIU. 2024



Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Daniele P...nte)

RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI ...

Daniele P...nte

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, li 13 GIU. 2024

Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Daniele P...nte)



RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI ...

Daniele P...nte